

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 79 DEL 18-12-2019

Allegati: n° 1

ORIGINALE

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il giorno diciotto del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 18:30 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BENIAMINO ANTONELLA CHIARA		X	MANDRINI DANIELE	X	
CARENZI GIORGIA		X	MARCHETTI GIORDANO GIUSEPPE	X	
CASSAMAGNAGHI DANIELE	X		MELZI PIETRO FELICE	X	
CECCHINATO LUCA	X		POZZI DANIELE	X	
CERVELLERA GIOVANNI	X		RATTI PASQUALINO	X	
COLOMBO FABIO SECONDO		X	REBAGLIO AGNESE	X	
DE RIVA ELENA	X		ROSCI MAURIZIO	X	
FRIGERIO GIANLUIGI		X	TAMBURRINI MONICA	X	
GALBIATI ALESSANDRO, SANTE	X		VILLA LORELLA		X
GALIMBERTI MIRIAM	X		ZECCHINI RITA	X	
GHEZZI SILVIA	X		ZACCHETTI ERMANNO	X	
LONGONI MANUELA		X	GARGANTINI CLAUDIO	X	
MALCANGIO PAOLA CARMELA	X				

Numero totale **PRESENTI: 19 – ASSENTI: 6**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 79 del 18-12-2019

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

Dato atto che nel corso della seduta entrano i Consiglieri Longoni, Frigerio, Colombo e Beniamino e che pertanto sono presenti n. 23 consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che, come concordato durante la Conferenza dei Capigruppo, i punti iscritti dal n. 1 al n. 7 dell'odg verranno trattati unitamente, rispettando i tempi di discussione e di intervento stabiliti per i Capigruppo e per i Consiglieri.

Il Sindaco illustra i punti dell'odg ed è presente in aula anche la dott.ssa Negroni, Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 10/12/2019;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Totale Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	2 (Zecchini, Tamburrini)
Astenuti	6 (Cassamagnaghi, Gargantini, Malcangio, Ratti, Cecchinato, Frigerio)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Totale Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	2 (Zecchini, Tamburrini)
Astenuti	6 (Cassamagnaghi, Gargantini, Malcangio, Ratti, Cecchinato, Frigerio)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell'art.1, ha istituito, con decorrenza 1.1.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES 2013 e della TIA anni precedenti;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
 - in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell'art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;
 - la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPR 158/1999;

- l'art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- le componenti dei costi, i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

RICHIAMATO:

- l'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

- l'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che specifica che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento che viene dettagliata nel piano economico-finanziario;

RILEVATO che l'art. 8 del DPR 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO che l'art. 1, comma 527, L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le competenze relative alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia la cui entrata in vigore è allo stato prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;

OSSERVATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

-chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;

-come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;

-come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;

-come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;

-come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);

-come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro

normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;

-come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 – espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;

-come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO altresì della nota inviata dall'attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – CEM AMBIENTE SPA - ricevuta via pec in data 14.11.2019, prot. 2646/2019, con la quale quest'ultima riprendendo sostanzialmente le criticità sin qui esposte dichiarando, allo stato attuale, di non poter redigere il PEF nei termini richiesti per l'approvazione del Bilancio 2020 (entro il 31/12/2019);

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario dovrà essere considerato applicabile, si rende comunque necessario procedere all'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2020, per poter approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2019, al fine di evitare l'esercizio provvisorio, che inciderebbe negativamente sull'attività del Comune;

VALUTATO che, nell'attuale incertezza, in merito al termine in cui verrà riconosciuta l'efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall'ARERA – la Giunta Comunale ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2019, non può quindi che proporre al Consiglio Comunale di procedere alla conferma anche per l'anno 2020 delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019, con delibera consiliare n. 70 del 19.12.2018, tenendo conto dei costi relativi all'anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all'anno a-1) elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e dell'attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l'effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata soltanto dopo l'entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 e, comunque, entro il termine

ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, che – a fronte delle criticità sopra esposte – dovrà essere necessariamente prorogato rispetto al 31 dicembre 2019, per rendere possibile il recepimento delle novità normative che verranno introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19.12.2018 relativa all'approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 19.12.2018 relativa all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 che prevede, in caso di mancata deliberazione delle aliquote e tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che siano automaticamente prorogate quelle in vigore nell'anno precedente;

RITENUTO che la materia rientra nelle competenze di questo Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

DELIBERA

1) di stabilire che per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, considerata l'attuale incertezza in merito al termine di efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall'ARERA, il Consiglio Comunale non può che approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all'anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all'anno a-1), elaborati, per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e dell'attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere sin d'ora di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l'effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, ferma restando la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA;

2) di confermare, con efficacia dal 1° gennaio 2020, le tariffe TARI, così come approvate sulla base della seguente deliberazione:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 19.12.2018;

3) Di dare atto che nel caso in cui l'entrata TARI derivante dall'applicazione delle tariffe 2019, confermate per l'anno 2020 con il presente atto, sommate ai ricavi Conai che si realizzeranno nell'anno 2020, non dovessero coprire integralmente i costi del servizio riguardante il ciclo dei rifiuti, l'Ente potrà utilizzare, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, i fondi accantonati nell'avanzo di amministrazione specificatamente destinati alla copertura dei costi relativi al servizio rifiuti;

4) di riservarsi, qualora il Legislatore dovesse adottare specifiche disposizioni in merito alla TARI, di provvedere alla modifica delle tariffe, così come dei costi stimati per lo svolgimento del servizio, apportando le variazioni che risulteranno necessarie entro il termine ultimo che verrà fissato a livello nazionale per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 o altro termine stabilito dal legislatore, per fare in modo che le tariffe rettifiche possano decorrere nella loro efficacia dal 1° gennaio 2020;

5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le tariffe deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2020

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata .

Lì, 06-12-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Lì, 06-12-2019

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIETRO FELICE MELZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.